

## ACCONTI DI IMPOSTA DEL MESE DI NOVEMBRE

Gentile Associato,

Il prossimo **30 novembre** è la data di scadenza per l'acconto Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi, relativo al periodo di imposta 2021.

### Le regole generali

Rimane fermo che per tutti i contribuenti, l'acconto sarà sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e del 60% come seconda rata o del 100% per chi versa in unica rata.

In base alle norme in vigore, infatti, l'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- con unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, che deve essere versata, insieme al saldo per l'anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro 30 novembre.

L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires.

La base di calcolo è dato dal valore del rigo "differenza" del modello Redditi (in pratica si tratta di un calcolo sul dato storico dell'imposta dovuta per l'anno precedente). Le imposte su cui calcolare gli acconti, però, devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge.

Si segnala, inoltre, di prestare particolare attenzione alle specifiche regole di determinazione degli acconti d'imposta 2020 in caso di passaggio da un regime all'altro.

### Novità introdotte con il decreto fiscale (D.L. n. 124/2019)

In seguito alla conversione in legge, con la L. 157/2019, del D.L. 124/2019, è stata confermata, senza variazioni, la rimodulazione, a regime, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP dovuti dai **contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**. In luogo del 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, nel 2021 occorrerà versare due rate di pari importo (**ognuna del 50%**).

Così, la modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- applicano il **regime forfetario** (art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014);
- applicano il **regime di vantaggio** (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011);
- determinano il reddito con altre tipologie di **criteri forfetari**;
- ricadono nelle altre **cause di esclusione dagli ISA**.

La nuova misura delle rate di acconto si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

In ordine all'ambito oggettivo, la modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (esplicitamente citate dalla legge), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri di versamento dell'acconto delle imposte sui redditi, quali, ad esempio:

- la cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- l'IVAFE di cui all'art. 19 commi 18 – 22 del DL 201/2011;
- l'IVIE di cui all'art. 19 commi 13 – 17 del DL 201/2011.

Per quanto non citate dalla risoluzione n. 93/2019, si ritiene che la modifica dell'importo delle rate di acconto interessi anche:

- la maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (art. 2 del DL 138/2011);
- l'addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d'Italia (art. 1 comma 65 della L. 208/2015);
- l'addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 3 della L. 7/2009);
- l'addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" (art. 1 comma 466 della L. 266/2005).

Pertanto, nel 2021, per i citati **soggetti ISA**:

- sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella **misura del 50%**;
- se l'importo della prima rata non supera 103 euro, l'acconto sarà versato in **un'unica soluzione** entro il termine per il versamento della seconda (30 novembre).

Per i soggetti **estranei agli ISA**, invece:

- la prima rata di acconto andrà versata in **misura pari al 40%**;
- la seconda rata di acconto sarà dovuta nella **misura del 60%**;
- se l'importo della prima rata non supera 103 euro, l'acconto sarà versato in **un'unica soluzione** entro il termine per il versamento della seconda (30 novembre).

#### Ulteriori considerazioni

Il versamento della 2ª o unica rata **non** può essere **rinvitato** ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e **non** può essere oggetto di **rateazione**.

Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2020 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2021;
- sono deceduti nel corso del 2020 o nel periodo 1/1/2021 – 29/11/2021 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2021 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2020;
- per l'anno 2020 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

#### Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2021 è passato dalla misura del 95% alla misura del 100%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento**.

L'acconto sulla Cedolare Secca è dovuto se l'imposta calcolata in un determinato anno (riferita ai redditi da locazione percepiti nell'anno precedente), è superiore a € 51,65.

L'acconto deve essere versato:

- con unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, che deve essere versata, insieme al saldo per l'anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro il 30 novembre.

### **Determinazione dell'acconto IRAP**

Per quanto riguarda l'IRAP, la misura dell'acconto, secondo le regole generali, segue le **regole delle imposte dirette** previste per il soggetto obbligato al versamento.

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2021 trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

### **Ricalcoli acconti**

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante dalla dichiarazione 2021 periodo d'imposta 2020 (**metodo storico**).

Si ricorda che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2021 ricorrendo al **metodo previsionale**.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%.

E' sempre possibile regolarizzare il versamento tramite l'istituto del ravvedimento operoso con versamento di sanzioni in misura inferiore al 30%.

### **Determinazione dell'acconto INPS Gestione artigiani e commercianti**

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi degli artigiani e commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello Dichiarazione dei Redditi 2021 (per l'anno 2020).

### **Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata**

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2020 indicato nel Modello Dichiarazione dei Redditi 2021 (per l'anno 2020).

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2021 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2020 le aliquote contributive previste per il 2021.

### **Modalità di versamento degli acconti**

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Si evidenzia di prestare particolare attenzione circa le modalità presentazione/compensazione dei modelli F24 ammesse dalla normativa ad oggi in vigore.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2020 se già presentata e se non ancora utilizzati.

**Sanzioni**

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro